STATUTO

Associazione "BAMBINI DEL KENIA"

Nome e sede

Art. 1

E' costituita l'Associazione "BAMBINI DEL KENIA con sede in Cureglia, ai sensi degli art. 60 seguenti del Codice civile svizzero.

Scopo e durata

Art. 2

Lo scopo dell'Associazione è ideale; esso prevede ed è finalizzato all'aiuto con ogni mezzo (finanziario e con l'apporto di merci, prodotti, medicinali, opere, lavoro personale ed ogni altro aiuto) dei bambini del Kenya bisognosi di cure, assistenza ed educazione.

L'Associazione ha durata indeterminata.

Soci

Art. 3

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividono scopi e ideali.

Adesione all'Associazione

Art. 4

L'adesione del socio dell'Associazione avviene mediante il pagamento della quota sociale annua stabilita dall'assemblea dei soci e fissata attualmente in Fr. 20.-- .

Il cassiere tiene e aggiorna regolarmente la lista dei soci.

Dimissioni

Art. 5

Ogni socio può dare le dimissioni con un mese di preavviso, per la fine di un anno civile, mediante comunicazione scritta al Comitato.

Il mancato pagamento della quota sociale per due anni consecutivi comporta l'automatica cessazione della qualità di socio.

Patrimonio

Art. 6

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal capitale proprio;
- dalle quote sociali;
- da eventuali utili derivanti da manifestazioni e iniziative;
- da contributi in denaro o in natura di enti pubblici o privati, da ditte, organizzazioni, banche, privati cittadini, ecc...;
- da lasciti, legati e donazioni.

Limitazioni della responsabilità

Art. 7

L'Associazione risponde dei propri impegni finanziari unicamente con il proprio patrimonio.

E' esclusa ogni responsabilità personale dei membri del Comitato e dei soci.

Organi

Art. 8

Gli organi dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Comitato;
3. l'Ufficio di revisione.

Assemblea dei soci

Art. 9

L'Assemblea dei soci è l'organo supremo della società ed ha le seguenti competenze:

a) decide l'attività dell'Associazione;
b) approva i conti annuali e il rapporto di revisione;
c) elegge il Comitato e nomina il Presidente;
d) nomina i revisori;
e) approva gli statuti, la loro eventuale modifica ed eventuali regolamenti dell'associazione;
f) stabilisce la quota sociale;
g) decide su tutto ciò che per legge o per statuto non compete ad altro organo.

Art. 10

L'assemblea si riunisce ordinariamente una volta all'anno.

Essa viene convocata in forma scritta con almeno venti giorni di anticipo e con l'indicazione delle trattande.

Art. 11

L'Assemblea prevede, di volta in volta, alla nomina di un Presidente e di un Segretario del giorno, nonché, se del caso, di uno o più scrutatori.

L'Assemblea dei soci delibera per alzata di mano e decide con la maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità decide il voto del Presidente dell'Assemblea.

Per modifiche statutarie è tuttavia necessaria una maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti.

Verrà tenuto un succinto verbale delle deliberazioni assembleari.

Comitato

Art. 12

Il Comitato è eletto dall'Assemblea dei soci per un periodo di due anni ed è sempre rieleggibile.

Esso si compone da tre a cinque membri.

Il Comitato può scegliere fra i suoi membri un vice-presidente, un cassiere e un segretario.

E' ammesso il cumulo delle cariche.

Art. 13

Il Comitato dirige l'Associazione ed esercita tutte le funzioni che la legge o lo statuto non riserva ad altro organo.

Il Comitato può delegare parte delle sue competenze.

In particolare il Comitato:

a) rappresenta l'Associazione di fronte a terzi;
b) promuove e realizza gli scopi dell'Associazione;
c) organizza la gestione e amministra il patrimonio dell'Associazione;
d) decide, in prima istanza, l'ammissione di nuovi soci e accetta le dimissioni;
e) convoca l'Assemblea ordinaria dei soci.

Diritto e firma

Art. 14

Tutti i membri del Comitato hanno diritto di firma collettiva a due fra loro.

Ufficio di revisione

Art. 15

L'Assembra dei soci nomina, per la durata di un anno, uno o più revisori dei conti dell'Associazione.

Scioglimento dell'Associazione

Art. 16

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso da un'assemblea appositamente convocata che delibera con la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti.

In caso di scioglimento (volontario, per legge o per decisione giudiziaria) il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ad associazioni o enti che perseguono uno scopo analogo.

Disposizioni legali

Art. 17

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto fanno stato le norme del Codice civile svizzero.

Il presente statuto entra in vigore immediatamente, con l'odierna approvazione unanime dell'assembla costituente dell'Associazione BAMBINI DEL KENIA.

MODIFICA DELLO STATUTO
ASSOCIAZIONE "BAMBINI DEL KENIA"

Il presente documento costituisce una modifica dello Statuto dell'Associazione **"Bambini del Kenya"**, adottato in data **11 dicembre 2000**.
L'Assemblea dei soci delibera di modificare gli articoli **1, 12 e 14** dello Statuto, come segue.

Art. 1 – Associazione "BAMBINI DEL KENIA" a Cureglia
È costituita l'Associazione **"Bambini del Kenya"**, con sede a **Breganzona**, ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero; la denominazione di cui sopra sostituisce la denominazione originale ("BAMBINI DEL KENIA")

Art. 12 – Comitato
Il Comitato è eletto dall'Assemblea dei soci per un periodo di due anni ed è sempre rieleggibile.
Il Comitato si compone di due membri (il suo numero può essere variato a seconda delle necessità).
L'Assemblea dei soci elegge il Presidente del Comitato.
Il Comitato può scegliere fra i suoi membri un vice-presidente, un cassiere e un segretario.
È ammesso il cumulo delle cariche.

Art. 14 – Diritto di Firma
La Presidente dell'Associazione, dispone del diritto di firma individuale e rappresenta l'Associazione nei confronti di terzi.
In caso di assenza o impedimento della Presidente, il diritto di firma individuale spetta al membro del Comitato.
Il precedente diritto di firma collettiva a due previsto dal presente articolo è sostituito dalla presente disposizione.

Disposizione finale

Gli articoli **1, 12 e 14** dello Statuto dell'11 dicembre 2000 sono sostituiti dalle nuove formulazioni riportate nel presente documento.

Tutte le altre disposizioni dello Statuto originario del 11 dicembre 2000 rimangono invariate e pienamente valide.

La presente modifica dello Statuto è stata approvata dall'Assemblea dei soci dell'Associazione **"Bambini del Kenya"** in data:

Breganzona, 25.09.2026

La Presidente

La membro del Comitato